

Legge 12 novembre 2011 N. 183 (Legge di stabilità)  
**Art. 10** Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti per STP commi da 3 a 11

Andrea Juarez

Linor Margalit

Marzia Magrini

Paola Bielli

Vera Ramos

Alessandra Panunzio

3. E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) L'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

ART.

10

SEGUE TESTO ART. 10

L.

183

2011

Commi

3-11

b)l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi, collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante, **ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;** il venir meno di tale condizione costituisce causa d scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi

ART.

10

SEGUE TESTO ART. 10

L.

183

2011

Commi

3-11

c) criteri e modalità affinché **l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta**; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente **comunicato per iscritto all'utente**;

c-bis) la **stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti** nell'esercizio dell'attività professionale;

d) le **modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo** con provvedimento definitivo

ART.

10

SEGUE TESTO ART. 10

L.

183

2011

Commi

3-11

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti

**6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti**

**7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine a quale risulta iscritta.** Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali

ART.

10

SEGUE TESTO ART. 10

L.

183

2011

**9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge**

Commi

3-11

**10.** Ai sensi art. 17 comma 3 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, il Ministro della Giustizia, di concerto con quello dello Sviluppo economico, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, **adotta un regolamento** allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4 lettera c, 6 e 7. (pubblicato il 6 aprile scorso)

**11.** La Legge 23 novembre 1939 n. 1815 e successive modificazioni, è **abrogata** (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza)

Decreto 8 febbraio 2013 n. 34  
REGOLAMENTO in materia di società per l'esercizio di attività professionali  
regolamentate nel sistema ordinistico, ex art. 10 comma 10 L.12.11.2011 n. 183

ART.1 definizioni  
...si intende, per

- a) <<società tra professionisti>> o << società professionale >>: la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del codice civile e alle condizioni previste all'art. 10 (di cui sopra)...avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
  
- b) <<società multidisciplinare >>: la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi art 10 comma 8 L. 12.11.2013 n. 183

## FORME SOCIETARIE CONSENTITE PER LE STP

Le STP possono essere costituite nelle forme della

- Società semplice
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società per azioni
- Società cooperativa
- Società a responsabilità limitata

SEGUE TESTO REGOLAMENTO

## ART.2 ambito di applicazione

1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi art.10 commi da 3 a 11 L. 12.11.2013 n. 183;

2 Per le associazione professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'art. 10, comma 9, della medesima legge (cfr:**Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge**)



SEGUE TESTO    REGOLAMENTO

## CAPO II

CONFERIMENTO ED ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE

### ART.3 conferimento dell'incarico

1 Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, **sono imposti alla società obblighi di informazione del cliente** secondo quanto previsto dal presente capo;

### ART.4 obblighi di informazione

1 La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:

- a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
- b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale

SEGUE TESTO    REGOLAMENTO

## CAPO II

CONFERIMENTO ED ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE

c) sulla esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità di investimento.

2 Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente **l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità di investimento.**

3 La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed **il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.**

SEGUE TESTO    REGOLAMENTO

**CAPO II**  
CONFERIMENTO ED ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE

ART.5    esecuzione dell'incarico

1 Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della **collaborazione di ausiliari** e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. **In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati ai clienti** ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3.

2 E' fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1.

SEGUE TESTO REGOLAMENTO

### CAPO III

PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

#### ART.6 incompatibilità

1 L'incompatibilità di cui all'art. 10, comma 6...sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell'iscrizione della società all'ordine di appartenenza..

2 L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso...producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

3 Il socio per finalità di investimento può far parte di una società professionale solo quando:

a) sia **in possesso dei requisiti di onorabilità** previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento

SEGUE TESTO REGOLAMENTO

### CAPO III

PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

- b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari

4 Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione penali o reali.

5 Le incompatibilità previste ai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.

SEGUE TESTO REGOLAMENTO

### CAPO III

PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

**6 Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità.....integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista**

ART.7 iscrizione nel registro delle imprese

1 Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'art. 6, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ex art. 16 comma 2, secondo periodo, d. lgs. 2 febbraio 2001n. 96.

2 La certificazione relativa all'iscrizione nella **sezione speciale** di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti.

3 ...omissis.

SEGUE TESTO    REGOLAMENTO

**CAPO IV**

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE E REGIME DISCIPLINARE

ART.8    obbligo di iscrizione

1 La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

2 La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo

ART.9    procedimento

1 La domanda di iscrizione...è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata dalla seguente documentazione:

- a) **atto costitutivo e statuto della società** in copia autentica

SEGUE TESTO REGOLAMENTO

#### CAPO IV

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE E REGIME DISCIPLINARE

b) **certificato di iscrizione nel registro delle imprese**

c) certificato di **iscrizione all'albo**, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

2 La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1 lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.

3 Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale ...curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, **dell'oggetto professionale unico o prevalente**, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi ... di altre professioni.

IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE



SEGUE TESTO    REGOLAMENTO

#### **CAPO IV**

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE E REGIME DISCIPLINARE

4 L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.

5 Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.

L'ISCRIZIONE DELLA STP

**OBBLIGO DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA' PROFESSIONALI**

**LA STP O SOCIETA' MULTIDISCIPLINARE DEVE ISCRIVERSI**

NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

NELLA SEZIONE SPECIALE DEGLI ALBI  
O REGISTRI TENUTI PRESSO L'ORDINE  
DI APPARTENENZA DEI SOCI  
PROFESSIONISTI

LA SOCIETA' MULTIDISCIPLINARE E' ISCRITTA PRESSO L'ALBO O  
REGISTRO DELL'ORDINE O COLLEGIO RELATIVO ALL'ATTIVITA'  
INDIVIDUATA COME PREVALENTE NELL'ATTO COSTITUTIVO

SEGUE TESTO    REGOLAMENTO

**CAPO IV**

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE E REGIME DISCIPLINARE

ART. 10    diniego d'iscrizione

1 Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell'ordine o del collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento...è data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2...

2 **La lettera di diniego** è comunicata al legale rappresentante della società ed **è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali**. E' comunque fatta salva la possibilità...di ricorrere all'autorità giudiziaria

SEGUE TESTO REGOLAMENTO

#### CAPO IV

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE E REGIME DISCIPLINARE

ART. 11 cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito

1 Il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno di requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi...dalla situazione di irregolarità...

ART. 12 regime disciplinare della società

1 Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, **la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta.**

2 Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società

## ELEMENTI DI CONFRONTO – DIFFERENZA CON LE FORME ASSOCIATIVE GIA' ESISTENTI

OBBLIGO DI ISCRIZIONE PER LA STP ALL'ORDINE O COLLEGIO DELL' ATTIVITA' PREVALENTE

Le Associazioni oggi sono validate presso l'ordine ma non sono iscritte  
LA STP INFATTI RISPONDE SUL PIANO DISCIPLINARE

POTENZIALE PRESENZA DEI SOCI DI INVESTIMENTO CON IL LIMITE DI MINORANZA SOCIALE 1/3 CONTRO 2/3 DEI SOCI PROFESSIONISTI

Esiste già (senza limite) per le società di ingegneria ma è escluso per le altre professioni

LA STP E' ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, SEZIONE SPECIALE, le Associazioni invece no

IL SOCIO DELLA STP NON PUO' FAR PARTE DI PIU' DI UNA STP, mentre le Associazioni non presentano tale limite

TITOLARITA' DELL'INCARICO DATA DAL CLIENTE ALLA STP E NON AL SINGOLO SOCIO, ANCHE SE PUO' INDICARE IL PROFESSIONISTA ESECUTORE

LA STP E' RESPONSABILE DEI DANNI E PERTANTO HA OBBLIGO ASSICURATIVO INSIEME AI SOCI PROFESSIONISTI ESECUTORI DELL'INCARICO

DISTINZIONE TRA CONFERIMENTO DI INCARICO ED ESECUZIONE DELLO STESSO da cui discendono gli **obblighi informativi in forma scritta**, sempre diversamente dalle Associazioni

AD OGGI LO STUDIO ASSOCIATO MOSTRA UNA STRUTTURA PIU' FLESSIBILE E LEGGERA, SENZA NECESSITA' DI UN ATTO COSTITUTIVO NE' DOTAZIONE PATRIMONIALE MINIMA, MA E' MENO STRUTTURATO E NEI MINORI VINCOLI PORTA MINORI GARANZIE

## VALUTAZIONI GENERALI

DUBBI SULL'EFFETTIVA OPPORTUNITA' PER LE PROFESSIONI TECNICHE CHE GIÀ PRESENTAVANO LA FORMA DELLE SOCIETA' DI INGEGNERIA CON SOCIO DI CAPITALE SENZA LIMITE DI QUOTA

VI SONO DIVERSE INTERPRETAZIONI SULLA PRODUZIONE DI REDDITO DA LAVORO AUTONOMO / REDDITO DI IMPRESA

PROBLEMATICHE CONSEGUENTI DI NATURA FISCALE E CONTRIBUTIVA

VINCOLI DI TIPO DEONTOLOGICO

**SI AUSPICA DA PIU' PARTI CHE TALE ASSETTO PORTI A SUCCESSIVI INTERVENTI NORMATIVI**